



Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

Livorno, data del protocollo

Al Sig. Presidente di Confcommercio

Al Sig. Presidente di Confesercenti

Al Sig. Presidente di Confartigianato

Al Sig. Presidente di CNA

LIVORNO

E per conoscenza

Ai Sigg. ri Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: decreto legge 22 aprile 2021, n. 52. Somministrazione all'aperto di alimenti e bevande.

Alla luce dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo indicato in oggetto, sono pervenute allo scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine alle disposizioni vigenti in tema di servizi di ristorazione in zona gialla, con particolare riferimento alla corretta definizione ed inquadramento degli spazi all'aperto dove è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, nelle more di eventuali diversi orientamenti interpretativi delle disposizioni in questione, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni che risulteranno utili per orientare sia le attività degli esercenti i servizi di ristorazione che i controlli delle Forze di polizia sul rispetto delle prescrizioni a tutela della salute pubblica.

Preliminarmente si rammenta che le norme contenute nel decreto legge in oggetto, qualora non recanti contrarie disposizioni, vanno armonizzate con quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2021, provvedimento la cui vigenza è stata prorogata al 31 luglio prossimo proprio dal medesimo atto legislativo.

Appare pertanto utile, prima di affrontare nel merito la questione oggetto di dubbi interpretativi, riepilogare i principali aspetti attualmente afferenti la somministrazione di alimenti e bevande.

Per servizi di ristorazione, di cui all'art. 4 del d.l. 52/2021, si intendono quelle attività quali ristoranti e trattorie ma anche quelle che somministrano alimenti e bevande come, ad esempio, bar, pub, pasticcerie, gelaterie.

Negli esercizi quali, ed esempio, ristoranti, pizzerie, trattorie è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso tavoli ubicati all'aperto, nell'arco orario in cui sono



Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

ammessi gli spostamenti delle persone (05.00 -22.00); nello stesso periodo temporale è permessa l'attività di somministrazione per asporto.

Sempre dalle 05.00 alle 22.00 è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione agli esercizi da asporto (pizze al taglio, piadinerie e simili).

Per quanto riguarda bar, pub, birrerie ecc. (che svolgono attività prevalentemente rientrante nel codice Ateco 56.3), l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita - anche in questo presso tavoli all'aperto - dalle 05.00 alle 22.00, arco temporale nel quale potrà essere esercitato anche il servizio di asporto, in base ai chiarimenti forniti dalla circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno dello scorso 7 maggio.

Per quanto concerne, nello specifico, lo svolgimento dell'attività all'aperto (nel testo legislativo, «con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto»), si ritiene di fornire le seguenti precisazioni.

Per tavoli all'aperto si devono intendere quelli collocati:

- su un'area esterna al locale, senza copertura fissa o amovibile;
- su un'area dove sono installate tende, ombrelloni o similari;
- su un'area con soffitto fisso ma con almeno tre lati aperti - al netto degli ingombri delle strutture che fungono da mero tamponamento laterale - e comunque in grado di garantire un cospicuo e continuo ricambio d'aria nella zona deputata alla consumazione.

Non può pertanto essere ammessa la somministrazione di alimenti e bevande in stanze in cui il ricircolo dell'aria è garantito esclusivamente dall'apertura di porte e finestre.

Dovranno in ogni caso essere rigorosamente osservate le disposizioni precauzionali di cui all'art. 27 del dPCM dello scorso 2 marzo relativamente al numero degli avventori ai tavoli e quelle recate dai protocolli e dalle linee guida di settore, di cui all'allegato 9 del medesimo decreto.

Restano comunque oggetto di divieto, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del dPCM 2/3/2021, sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le 18.00, sia, in qualsiasi orario, la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi.

Tanto si rappresenta, con invito di voler partecipare il contenuto della presente ai propri associati.

I Sigg.ri Sindaci sono pregati di voler mettere a conoscenza di quanto sopra il personale delle polizie municipali impegnato nei servizi di controllo del rispetto delle disposizioni anticontagio.

EL

IL PREFETTO
D'Attilio